



Prot. N° 02
Del 24/10/2020

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE AQUILE MONTE SERRA ENTE DEL
TERZO SETTORE (ODV)

Assemblea Straordinaria dei Soci

In data 24 Ottobre 2020 in seconda convocazione alle ore 19:00 dato che la prima convocazione fissata per le ore 08:00 è andata deserta, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci, per deliberare sui cambiamenti statutari necessari, affinché l'associazione possa adire all'iscrizione come ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Tale convocazione dandosi il necessario rispetto delle misure anti Covid-19 vigenti, viene svolta in modalità a distanza, dopo il necessario controllo del numero dei soci presenti, necessario per adempiere ai canoni statutari, che impongono la presenza di almeno il 75% dei soci, considerato che l'Associazione per l'anno sociale 2020 ha un totale di 28 soci. Soci presenti 17, deleghe conferite 5 per un totale dei soci aderenti alla votazione di 23.

1. Punto o.d.g. variazione dello statuto associativo per adesione al terzo settore del volontariato (ETS)
2. Punto o.d.g. varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci:

Anelli Alfredo, Anelli Maria Luisa, Coco Giuseppe, Coco Salvatore, Coco Vincenzo, Di Bella Dario, Licciardello Salvatore, Lo Licco Angela, Naso Alessandro, Parisi Gianluca, Passalacqua Vita, Quattrocchi Francesco, Salluzzo Giovanna, Sapienza Gianluca, Sergi Gisella, Vallacqua Gaetano, Zahariuc Georgeta.

Deleghe dei Soci conferite:

Billone Ilenia delega conferita a Lo Licco Angela, Bonanno Concetta delega conferita a Salvatore Licciardello, Ceglie Cristian delega conferita a Georgeta Zahariuc, Cristaudo Veronica delega conferita a



Prot. N° 02

Del 24/10/2020

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE AQUILE MONTE SERRA ENTE DEL
TERZO SETTORE (ODV)

Assemblea Straordinaria dei Soci

In data 24 Ottobre 2020 in seconda convocazione alle ore 19:00 dato che la prima convocazione fissata per le ore 08:00 è andata deserta, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci, per deliberare sui cambiamenti statutari necessari, affinché l'associazione possa adire all'iscrizione come ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Tale convocazione dandosi il necessario rispetto delle misure anti Covid-19 vigenti, viene svolta in modalità a distanza, dopo il necessario controllo del numero dei soci presenti, necessario per adempiere ai canoni statutari, che impongono la presenza di almeno il 75% dei soci, considerato che l'Associazione per l'anno sociale 2020 ha un totale di 28 soci. Soci presenti 17, deleghe conferite 5 per un totale dei soci aderenti alla votazione di 23.

1. Punto o.d.g. variazione dello statuto associativo per adesione al terzo settore del volontariato (ETS)
2. Punto o.d.g. varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci:

Anelli Alfredo, Anelli Maria Luisa, Coco Giuseppe, Coco Salvatore, Coco Vincenzo, Di Bella Dario, Licciardello Salvatore, Lo Licco Angela, Naso Alessandro, Parisi Gianluca, Passalacqua Vita, Quattrocchi Francesco, Salluzzo Giovanna, Sapienza Gianluca, Sergi Gisella, Vallacqua Gactano, Zahariuc Georgeta.

Deleghe dei Soci conferite:

Billone Ilenia delega conferita a Lo Licco Angela, Bonanno Concetta delega conferita a Salvatore Licciardello, Ceglie Cristian delega conferita a Georgeta Zahariuc, Cristaudo Veronica delega conferita a

Vallacqua Gaetano, Motta Maria Stella delega conferita a Anelli Maria Luisa, Torrisi Alfia delega conferita a Di Bella Dario.

Il Presidente constatato la validità della seduta da inizio ai lavori e procede con la lettura del nuovo statuto associativo che è stato conformemente modificato ed adeguato secondo le specifiche normative imposte per il transito di tutte le associazioni verso l'Ente Del Terzo Settore (ETS); lo stesso Presidente inizia ad esporre articolo per articolo le norme statutarie del nuovo statuto. Questo si compone di numero articoli 25, tale lettura viene completata con l'esposizione di tutti gli articoli che lo compongono.

Alle ore 19:45 il presidente avendo terminato la lettura e contemporanea esposizione di tutti gli articoli suddetti invita i presenti a votare in modo palese, si dà corso alla votazione.

Voti Favorevoli n. 23

Voti Contrari n. 0

Voti astenuti n. 0

Essendosi raggiunto il numero dei votanti di n. 23 l'Assemblea approva le nuove norme statutarie per il transito dell'associazione nell'ente del terzo settore (ETS).

Lo statuto si dà per approvato.

Alle ore 19:47 a seguito dell'approvazione dello statuto l'assemblea votato favorevolmente il punto 1 all'ordine del giorno e non essendosi evidenziata nessuna interrogativa per il punto 2 all'ordine del giorno il presidente ringrazia i presenti pone fine ai lavori e scioglie l'assemblea.

Viagrande 24 Ottobre 2020



Il Presidente
Vallacqua Gaetano

REGISTRO ALNR 4306 SERIE 3
IL 10/11/2020 DISCOSSI E ESENTE

Valentina Dell'Amico*

(*) firma su delega del Presidente Provinciale Domenico Lodato



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra (ODV), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Viagrande Via Della Regione n. 26, Codice Fiscale 90044630870 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale in ambito del Comune stesso, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- Attività civiche
- Attività solidaristiche
- Attività sociali perseguite

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* (feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.) - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni contenute nell'art. 7 del codice del terzo settore.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ovvero non meno di 7 associati.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, gruppo sanguigno nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- consenso al versamento della quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo relativa all'anno sociale (decorre dal 1° Gennaio al 31° Dicembre);
- Fotocopia del documento di riconoscimento del codice fiscale e del certificato sanitario



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

- Assenza di procedimenti penali in corso, assenza di condanne penali riportate e integrità della fedina penale
- Eventualità di corsi di formazione e di specializzazione posseduti

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente per la durata dell'anno sociale in corso e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Gli associati si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori, in particolare:

- **Soci Fondatori** sono coloro che hanno preso parte alla Costituzione dell'Associazione
- **Soci Ordinari** sono coloro i quali versano la quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio direttivo e partecipano gratuitamente e volontariamente a tutte le attività collaterali di tipo culturale, rappresentativo e propagandistico, nonché si rendono utili, per espresso volere, nelle attività d'emergenza. In quest'ultimo caso saranno impiegati tenendo conto della loro capacità attitudinale. All'atto dell'accoglimento della domanda, per divenire socio dell'associazione Volontari Protezione Civile "AQUILE MONTESERRA" di Viagrande, il richiedente viene ammesso nella stessa, con qualità di Socio ordinario. I soci ordinari devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione Volontari Protezione Civile "AQUILE MONTESERRA" di Viagrande, in conformità della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il socio ordinario può votare ed essere votato.
- **Soci Sostenitori** sono coloro che versano una quota pari ad almeno il quadruplo di quella stabilita per i Soci ordinari, oppure un contributo materiale consistente nella proprietà o nella disponibilità di valori, di beni materiali o immateriali mobili o immobili, merci, strumenti o attrezzature utili al conseguimento degli scopi associativi. I Soci sostenitori possono essere persone fisiche maggiori di età, società, associazioni, gruppi riconosciuti e non, enti pubblici e privati, e collettivi di qualsiasi specie. I Soci sostenitori non possono votare né essere votati, ma possono partecipare alle assemblee.



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione dei programmi di attività associativa;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Essere assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del codice del terzo settore;
- Essere sottoposti all'attività di sorveglianza sanitaria e controllo sanitario secondo le modalità e periodicità previste dal decreto del D.P.C. del 12 Gennaio 2012

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di Socio, salvo dagli artt. precedenti, si perde per dimissioni volontarie, per cancellazione o per espulsione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente ed hanno effetto dal momento del ricevimento della comunicazione. Le dimissioni comunicate dopo l'inizio di una situazione di emergenza non hanno effetto se non dopo la cessazione di tale situazione. Quando il Consiglio direttivo constata il venir meno delle condizioni di ammissione del Socio, ne delibera la cancellazione con decorrenza dal primo giorno successivo alla data della delibera. Prima di deliberare la cancellazione di un Socio, il Consiglio direttivo può, comunque, convocare l'interessato, invitandolo a ricostruire, ove per lui possibile e desiderato, le condizioni necessarie alla conservazione della qualità di socio. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio direttivo, previa convocazione dell'interessato, a carico del socio che sia stato gravemente inadempiente ai propri obblighi, o abbia altrimenti violato le norme del presente Statuto, ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con gli scopi dell'Associazione o abbia altresì recato danno alla serietà ed immagine dell'Associazione stessa. Quando l'accertamento di tali atti o comportamenti sia oggetto di procedimenti penali, il socio, può essere sospeso per via cautelare, fino



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

alla definizione di tale procedimento, qualora, in occasioni di procedimenti penali, il giudizio espresso dagli Organi della Magistratura sia di reo, il socio perde automaticamente la qualità di socio. Contro la deliberazione di cancellazione, è ammesso entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, il ricorso di quest'ultimo al Consiglio direttivo, che sentito il ricorrente e assunta ogni altra informazione, conferma o annulla la deliberazione, con decisione motivata. I soci dimissionari, cancellati o espulsi, nonché i soci sospesi (limitatamente al periodo di sospensione), perdono qualunque diritto nei confronti dell'Associazione, ma sono egualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativamente all'anno nel quale le dimissioni vengono comunicate, ovvero deliberate, la cancellazione o la sospensione cautelare. I soci espulsi perdono il diritto di riammissione all'Associazione.

ART. 6

(Sospensione Temporanea).

Ciascun socio può, specificandone i motivi, chiedere al Consiglio Direttivo la temporanea sospensione degli obblighi di carattere personale o materiale verso l'associazione. La sospensione non può tuttavia riguardare il pagamento della quota associativa, neppure essere concessa per un periodo superiore a 6 (sei) mesi solari. Le domande di sospensione presentate dopo l'inizio di una situazione di emergenza non fanno effetto se non dopo la cessazione di tale situazione. Sulle domande di sospensione delibera il Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.

ART. 7

(Logo Istituzionale)

Lo stemma identificativo dell'Associazione Volontari Protezione civile "AQUILE MONTESERRA", che si allega al presente atto, è composto da una rappresentazione grafico di uno scorcio del Monte Serra e del campanile della chiesa madre di Viagrande di colore verde, sovrastato da un'aquila, elemento rappresentativo dell'Associazione di colore bianco con bordi verdi, parzialmente inserito su un triangolo in trasparenza, simbolo della Protezione Civile. Tutti gli elementi sopra descritti sono attornati da una circonferenza viola con all'interno gli elementi testuali relativi alla dicitura "Associazione Volontari Protezione Civile Viagrande" di colore bianco. Esternamente sono rappresentate a contorno tre circonferenze richiamanti i colori nazionali. Al centro dello stemma è presente la dicitura "AQUILE MONTESERRA".



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 8
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9
(Assemblea)

1. Possono intervenire all'Assemblea generale dei soci, con diritto di voto, tutti i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, nella pienezza delle loro qualifiche. Tutti i soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri soci. A ciascun socio non può, tuttavia, essere conferita più di una delega. Hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

2. L'Assemblea generale dei soci:

- a) Formula le direttive per il conseguimento degli scopi statutari e delibera su ogni materia di carattere generale;
- b) Delibera sull'approvazione del rendiconto e del programma;
- c) Delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- d) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle devoluzioni del suo patrimonio di cui all'art. 22.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno, entro il mese di Marzo per l'approvazione del rendiconto e del programma. Le assemblee straordinarie possono essere convocate ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci iscritti. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione per la prima convocazione ed eventualmente per la seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la stessa presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita solo se vi sono il 75% dei soci aventi diritto al voto. Le



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

deliberazioni di cui al punto 2 lettere a,b e c sono prese a maggioranza semplice dei voti di almeno il 75% degli associati. Il voto è espresso per alzata di mano, ovvero secondo le altre modalità stabilite di volta in volta dal Presidente o dalla stessa assemblea previa verifica delle deleghe eventualmente conferite ai soci presenti da altri soci. Sull'approvazione del rendiconto i componenti del Consiglio Direttivo non votano. Le elezioni di cui al punto 2 lettera d, avvengono mediante schede sulle quali ciascun votante indica i nominativi dei candidati da lui scelti tra coloro che si sono presentati, in ogni caso il numero delle preferenze non potrà superare quello dei posti da ricoprire. Sono eletti nell'ordine coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità viene eletto il socio che da più tempo è associato. In questo caso fa fede la data di presentazione della domanda di iscrizione. Se dopo tale operazione dovesse esserci ancora parità, viene eletto il socio più anziano di età.

ART. 10
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di sei ad un numero massimo di dieci persone. I componenti sono eletti dall'assemblea tra i soci ordinari. I componenti eletti durano in carica 5 anni. Qualora vengano a mancare, per dimissioni o per altri motivi uno o più componenti del Consiglio direttivo, i consiglieri rimanenti devono convocare senza ritardo, l'assemblea per l'elezione dei componenti necessari a reintegrare il consiglio. Se invece viene a mancare o per dimissioni o per altri motivi la maggioranza dei consiglieri, nell'ultima seduta di consiglio direttivo deve essere indetta la data delle elezioni. Ogni consigliere non può assentarsi dalle riunioni di consiglio direttivo per più di tre volte consecutive senza presentare giustificazione documentabile. Qualora ciò non avvenisse, qualunque componente decade dalla carica ricoperta automaticamente, fatti salvi casi contemplati dall'art. 6 dello Statuto.

Il Consiglio direttivo:

- Provvede all'attuazione degli scopi dell'Associazione in conformità allo statuto ed alle direttive dell'assemblea;
- Amministra il patrimonio dell'associazione, con il controllo del Collegio dei Revisori dei conti;
- Provvede alla organizzazione interna dell'associazione anche mediante emanazione di regolamenti o direttive;
- Delibera sulle domande di ammissione all'associazione, nonché sulla cancellazione, l'espulsione e la sospensione dei soci;
- Delibera la misura della quota associativa;
- Delibera sull'istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni o Enti pubblici e privati, nei limiti compatibili con il presente statuto;
- Esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo statuto ad altri organi. Il Consiglio direttivo designa, tra i propri membri, nella prima riunione successiva



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

alla elezione dei componenti elettivi, il Presidente, il Vicepresidente vicario ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare a soci non consiglieri (ed in caso di necessità anche ai non soci) precisandone i compiti ed assumendo verso l'assemblea la responsabilità del loro operato, la direzione di singoli settori dell'attività associativa.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta o verbale del Presidente, anche in casi di urgenza assoluta. La convocazione può essere affissa in bacheca presso la sede. In quest'ultimo caso la comunicazione verrà affissa non meno di quindici giorni prima della seduta.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione. Esso delibera per alzata di mano e comunque con voto palese, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammessa la partecipazione per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, volta per volta, un verbale ad opera del Segretario dell'associazione o altra persona all'uopo designata dal Presidente. Il verbale è redatto su apposito libro e custodito presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11
(Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 12
(Segretario)

Il Segretario dell'Associazione è scelto dal Consiglio. Il Segretario adempie le funzioni attribuitegli dallo statuto ai regolamenti, inoltre gestisce la segreteria e la sede dell'associazione creando all'occorrenza turni di presenza tra i soci. Ha, inoltre, il compito di convocare i soci per i servizi di prevenzione e di assistenza, nonché cura i fascicoli personali dei soci determinando note di merito e di demerito in base alle presenze dei convocati. In ogni caso opera secondo le direttive del Consiglio direttivo e del Presidente.

ART. 13
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico può essere nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 14
(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15
(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- Dalle quote annuali associative;
- Dal valore delle merci, dagli strumenti, dalle attrezzature, dai beni materiali e immateriali, mobili ed immobili conferiti dai soci, da estranei, da Enti pubblici e privati, da associazioni o gruppi riconosciuti e non, a titoli di contributi, erogazioni, lasciti o donazioni;
- Da ogni altro bene o valore acquistato dall'associazione in conformità alla legge ed al presente statuto;
- Da eventuali fondi di eccedenza di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione è amministrato dal Consiglio direttivo, con il controllo dei Revisori dei conti.

ART. 16
(Divieto distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori e ad altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati (Soci), tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa istanza scritta da presentare al Consiglio Direttivo, che risponderà nel più breve tempo possibile.

ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 24
(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.



Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra
Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 25
(Decorrenza degli effetti dell'atto costitutivo)

Tutti gli effetti del presente atto decorrono a partire dal 25 Ottobre 2020

Luogo e Data
Viagrande, 24/10/2020

Il Segretario
Di Bella Dario



Il Presidente
Vallacqua Gaetano

